

Allegato

Protocollo di accettazione dei rifiuti

La società SEIPA srl ed all'esercizio di una discarica nel territorio di Roma Capitale, loc. Porta Medaglia ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli articoli 15 e 16 della LR 28/98.

Si definiscono *Rifiuti inerti* ai sensi dell'art. art. 2, lett e) del D. Lgs. 36/2003 (Attuazione Dir.1999/31/CE), *i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.*

A seguito di istanza di parte sono stati autorizzati in ingresso alla discarica ulteriori codici di rifiuti inerti, come definiti. Nell'allegato tecnico.

Per poter avviare a smaltimento i rifiuti in discarica per rifiuti inerti, il prerequisito da accertare preliminarmente è la natura inerte dei rifiuti ammessi e della necessità o meno di pretrattamento obbligatorio. solo dopo occorre valutare il rispetto dei criteri di ammissibilità fissati dall'art. 5' del DM 27/97/2010 smi.

In questo senso ai fini dell'ammissibilità in discarica di inerti gestita dalla soc N.G.R. srl è necessario rispettare le procedure indicate nel presente protocollo obbligatorio che prevede le seguenti fasi:

1. Caratterizzazione di base del rifiuto da parte del Produttore;
2. Verifica di conformità da parte del Gestore dell'impianto;
3. Verifica in loco da parte del Gestore dell'impianto.

1. CARATTERIZZAZIONE DI BASE

Alla luce del vigente quadro normativo, il produttore/detentore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti da conferire in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

Il produttore/detentore del rifiuto è conseguentemente tenuto alla compilazione e sottoscrizione del rispetto delle frequenze indicato all'art. 2 comma 3 del DM 27/9/2010 e smi, di una scheda di caratterizzazione di base comprensiva di tutte le informazioni necessarie alla completa identificazione del singolo rifiuto che intende conferire in discarica di rifiuti inerti che ricalchino i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'allegato 1 al DM 27/9/2010 e smi.

Per i rifiuti che non sono ricompresi in tab. 1 del DM 27/9/2010, la scheda sarà inoltre corredata dalla documentazione relativa alla caratterizzazione analitica di cui al punto 3 dell'allegato 1 al DM 27/9/2010 a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dello specifico rifiuto ai criteri e definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2003 e art. 5 del DM 27/9/2010 e smi. Conformemente alle disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nell'allegato 3 punto 1.5 della DGR 34/2012, nel caso di rifiuti il cui EER preveda l'esistenza di una voce a specchio, il produttore/detentore è tenuto a fornire anche specifica comprova per l'identificazione del rifiuto come non pericoloso. A tal riguardo si evidenzia che nel fornire tale comprova il produttore/detentore dovrà tenere conto delle disposizioni di cui alla decisione 2014/955/UE, al regolamento 1357/2014 della

Commissione del 18/12/2014, al regolamento 2017/997/UE del Consiglio del 8/6/2017 nonché delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea agli stati membri nel documento recante orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 9/4/2018.

Laddove non sia necessario effettuare la caratterizzazione analitica, come previsto al punto 4 dell'allegato 1 al DM 27/9/2010 il produttore/detentore deve fornire adeguata motivazione e documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono comunque ritenuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti.

Ovviamente per la caratterizzazione di base occorre preventivamente individuare se i rifiuti vengono generati regolarmente da un determinato impianto o attività, di modo da poter evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limiti corrispondenti.

In questo caso la caratterizzazione di base va ripetuta a cura del produttore/detentore solo in caso di variazioni significative del processo di origine o comunque con cadenza almeno annuale nel rispetto di quanto indicato dalle norme vigenti, ed il gestore della discarica ha il dovere di effettuare la verifica di conformità a garanzia del rispetto dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nel proprio impianto, secondo quanto indicato al punto 2.

Laddove invece i rifiuti non siano generali regolarmente, il produttore/detentore deve ripetere la caratterizzazione con le verifiche analitiche eseguite su campioni rappresentativi per ciascun lotto;

Le attività che spettano al produttore/detentore del rifiuto possono riepilogarsi come segue:

- Compilare e sottoscrivere il modulo della caratterizzazione di base del rifiuto che determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza e deve dichiarare che il rifiuto inviato in discarica non è recuperabile nonché deve essere conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 5 del DM 27/9/2010;
- Allegare al modulo di caratterizzazione il verbale di campionamento, per i materiali da sottoporre ad analisi, compilato dal tecnico del laboratorio o incaricato dal produttore/detentore. Il verbale tra le altre cose deve indicare il metodo di campionamento UNI 10802, indicare la qualità e la quantità del materiale rappresentato dal campione prelevato;
- Allegare per i materiali identificati con EER "voci a specchio" l'analisi di non pericolosità eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla decisione 2014/955/UE, al regolamento 2017/997/UE del Consiglio dell' 8 giugno 2017 e delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nel documento recante orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, pubblicato nella GUUE del 9/4/2018
- Trasmettere analisi del test di cessione di cui alla Tab. 2 al D.M. 27.9.2010;
- Trasmettere analisi dei composti organici di cui alla Tab. 3 al D.M. 27.9.2010;
- Trasmettere analisi del PCB, delle diossine e dei furani e degli altri inquinanti organici persistenti di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 27.9.2010 come modificato dal Regolamento Commissione UE 1342/2014/UE, che, con l'art. 1, sostituisce l'all.4 del Regolamento n. 850/2004 citato al comma 2 dell'art. 5 del DM 27.9.2010.

Le verifiche analitiche da parte del detentore, sui rifiuti provenienti da terzi e non generati regolarmente dovranno essere presentate su campioni rappresentativi di ciascun lotto conferito.

La documentazione predetta (caratterizzazione di base, sempre, e verbale di campionamento ed analisi, ove necessarie o comunque richieste) è effettuata e trasmessa al gestore della discarica prima del primo conferimento ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato, e ripetuta :

- a) Nel caso di rifiuti regolarmente generati ad ogni variazioni significativa del processo di origine o comunque con cadenza almeno annuale:
- b) Nel caso di rifiuti non generati regolarmente per ciascun lotto.

2. VERIFICHE DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE IN DISCARICA

La Società dopo aver accertato che la caratterizzazione fornita dal produttore dimostri che il rifiuto sia conforme ai requisiti di legge per essere smaltito nella propria discarica e che le indicazioni fornite consentano di determinare le modalità di accettazione in deposito definitivo, al fine di assicurare il rispetto del contenimento degli impatti ambientali, procederà:

- alle verifiche di conformità di cui all'art. 3 dello stesso DM 27.9.2010 sui rifiuti da conferire ed alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo rilasciato dall'autorità competente;
- alle verifiche in loco al momento del ricevimento dei rifiuti, ai sensi dell'art.4 al DM. 27.9.2010.

VERIFICA DI CONFORMITA'

La Società deve effettuare la “**Verifica di conformità**” sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione per individuare i parametri critici prelevando un campione dei rifiuti, direttamente sul sito di produzione prima che inizino i conferimenti o in occasione del primo conferimento, e portato presso il laboratorio di analisi per verificarne la conformità attraverso l'utilizzo di almeno due delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base.

Tali determinazioni devono comprendere almeno:

- un test di cessione di cui alla Tab. 2 al D.M. 27.9.2010**
- analisi dei composti organici TOC, BTEX e OLI MINERALI di cui alla Tab. 3 al D.M. 27.9.2010**

le suddette analisi andranno ripetute con frequenza almeno semestrale, ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e comunque ogni volta che viene ripetuta la caratterizzazione di base su tutti i C.E.R. per i quali si sta chiedendo l'integrazione.

Eseguire il test di cessione e le analisi dei composti organici, con tale frequenza, oltre alle analisi dei composti organici che normalmente non vengono sempre richieste nelle discariche per inerti, garantisce che è stata utilizzata la massima cura per ottenere maggiore sicurezza nella verifica di conformità, riponendo particolare attenzione sulla parte organica per la rispondenza della natura inerte dei rifiuti.

Un campione del rifiuto campionato resterà presso l'impianto per un periodo di 3 mesi a disposizione delle autorità competenti.

VERIFICA IN LOCO

Per quanto riguarda le “**Verifiche in loco**”, da effettuarsi al momento del conferimento di ogni carico, il personale addetto della Società provvederà a:

- controllare l'autorizzazione al trasporto rifiuti e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, questa operazione può essere espletata anche prima dell'arrivo del mezzo accedendo presso il sito web del suddetto Albo;
- controllare la documentazione del mezzo identificandolo con le targhe;
- controllare che il Formulario Identificazione Rifiuti (F.I.R.) sia correttamente compilato e rispecchi quanto riportato nella caratterizzazione di base fornita dal produttore;
- verificare visivamente il carico dei rifiuti, questi dovranno corrispondere a quanto riportato sulla caratterizzazione di base e sul F.I.R.;
- verificare il peso in entrata;
- accompagnare il mezzo presso l'area di discarica dove si dovranno scaricare i rifiuti;
- controllare che i tutti rifiuti scaricati siano simili a quelli precedentemente verificati;

- riaccompagnare il mezzo alla pesa in uscita per verificarne il peso ed effettuare l'accettazione compilando il F.I.R. nella parte riservata all'impianto di destinazione; una copia del F.I.R. accettato resterà alla Società per la registrazione dell'operazione sul registro di carico e scarico rifiuti, mentre le altre copie saranno rilasciate al conducente del mezzo.

Nel caso in cui nel corso dei vari controlli dovesse emergere la non conformità dei rifiuti o della documentazione con quanto indicato nella caratterizzazione di base si provvederà a respingere il carico, anche parzialmente, annotando sul F.I.R. quanto avvenuto e dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competenti, di cui alla lettera g), comma 3, art. 11 del D. Lgs. 36/03, oppure in caso di dubbi sulla conformità del rifiuto, lo stesso, sarà scaricato in apposita area delimitata per operazioni D15 in attesa delle ulteriori verifiche.

4. PROCESSI DI PROVENIENZA DEI RIFIUTI

I processi di provenienza dei rifiuti sono quelli riferibili ai codici EER riportati nell'allegato tecnico, come riportato integralmente nell'All. D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 nel quale sono riportati i processi di provenienza dei rifiuti.